

MARCA DA BOLLO
010,00
SEDIC1/00
00034533 000080C6 WIC2A001
00001989 31/08/2020 11:15:59
4578-00088 00908C460B2 11082
IDENTIFICATIVO : 01190053074027



MARCA DA BOLLO
010,00
SEDIC1/00
00034533 000080C6 WIC2A001
00001989 31/08/2020 11:15:59
4578-00088 11024E1771B05023
IDENTIFICATIVO : 01190053074016



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le

MARCHE

C. F. e P. IVA 93092260426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(ex art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 766 DI REPERTORIO

Visto il D.Lgs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l’art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 2, lett. 1, dell’art. 40 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance., che conferisce ai Segretari regionali “la competenza, previa istruttoria della Soprintendenza competente, per la stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell’art.38 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 03 (tre) del mese di settembre, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall’ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciarmatori

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Arch. Ciriaco Azzolini

G. Giovani

procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell'atto di convenzione previsto dall'art.38 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

- per il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, l'Arch. Corrado Azzollini in qualità di Segretario Regionale ad interim per le Marche, nato a Molfetta - BA,

- per la proprietà, Parrocchia di San Claudio al Chienti di Corridonia (MC), Don Gianni Di Chiara nato a Montegiorgio (AP) ; qualità di Parroco pro-tempore e legale rappresentante della Parrocchia di San Claudio in Corridonia, C.F.: 93008590437, proprietaria del complesso edilizio denominato "Abbazia di San Claudio al Chienti" nel quale è compreso l'edificio "Casa Parrocchiale della Chiesa di San Claudio al Chienti", sito nel Comune di Corridonia (MC).

Io Ufficiale Rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa

PREMESSO

Che la proprietà ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro della Casa parrocchiale della Chiesa di San Claudio al Chienti autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimento prot. n. 9937 del 30/12/2004 e successivi;

Che la proprietà ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e che, con prot.6803 del 10/8/2005 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità ai contributi statali;

Che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Beni Culturali;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia

Corrado Azzollini

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Arch. Corrado Azzollini

Gianni Di Chiara

di protezione dei dati personali” e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018;

Che l’oggetto della presente convenzione di visita è l’intero complesso dell’Abazia di San Claudio al Chienti, sito nel Comune di Corridonia (MC), che la Chiesa dell’Abbazia è regolarmente aperta al pubblico come da dichiarazione di pubblico godimento sottoscritta in data 31/08/2030 dal Parroco pro-tempore Don Gianni Di Chiara e che la Casa Parrocchiale della Chiesa di San Claudio sarà aperta secondo quanto di seguito indicato nella presente convenzione ed è distinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fgl. 04, part. n. 6, sottoposta alla tutela con provvedimento del 03/03/1915, tutt’ora valido ai sensi dell’art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all’immobile di cui in premessa:

Art. 1 (Descrizione delle parti dell’immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire nelle parti maggiormente significative dell’edificio, con particolare riferimento ai resti archeologici in essa conservati.

Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire il primo mercoledì e giovedì del mese, dalle ore 9,00 (nove) alle ore 12,00 (dodici) di ogni mese dell’anno nonché, eventualmente, per le Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

la proprietà si impegna a porre all’ingresso dell’edificio, una targa ove si evidenzi che l’edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l’ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciarnicola

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Arch. Corrado Azziolini

G. Gianni
biblioteca

Art. 3 (Durata della Convenzione)

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 5 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

Art. 6 (Pubblicità dell'atto)

Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.

Art. 7 (Registrazione dell'Atto)

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Cianfrini

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

Arch. Confacci AZZOLINI

G. Gianni bidiano

privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

=====

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati

La proprietà (Parrocchia di San Claudio al Chienti in Corridonia - Parroco pro-tempore Don

Gianni DiChiara) Don Gianni DiChiara

Il Segretario Regionale ad interim (Corrado Azzolini) Corrado Azzolini

L' Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori) Miranda Ciarmatori